



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Bando di gara per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea Olbia – Milano Linate e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG 7059320F23)

Premessa

Lo Stato italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’ENAC e lo stesso Ministero, ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta **Olbia – Milano Linate e viceversa**.

Le norme prescritte dall’imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono contenute nel decreto ministeriale n. 91 del 23 marzo 2017 di cui alla nota informativa della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C145 del 9 maggio 2017, come modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 281 del 13 giugno 2017.

Nel caso in cui nessun vettore avrà dichiarato alla Regione Autonoma della Sardegna la propria intenzione di istituire servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta **Olbia – Milano Linate e viceversa** a decorrere dal 09 novembre 2017, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario, il Governo italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, intende limitare l’accesso alla stessa rotta ad un unico vettore, e concedere, per un periodo di quattro anni, il diritto all’esercizio in esclusiva dei servizi aerei di linea sulla rotta sopra citata tramite gara pubblica, secondo la procedura prevista dall’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché delle norme dell’Unione europea in materia di Aiuti di Stato, concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. In particolare, ove ricorra la necessità di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, sarà applicata la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il presente bando, ai sensi dell’art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, sarà trasmesso alla Commissione europea che renderà pubblico l’invito a presentare le offerte di gara mediante una nota informativa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così come previsto dall’art. 17 par. 4 dello stesso Regolamento.

Disposizioni generali

Il presente bando definisce l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla gara, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza della convenzione di cui al successivo par. 5, alle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni prescritte e alle garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione della convenzione.

1. Oggetto della gara

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea sulla rotta **Olbia – Milano Linate e viceversa**, per quattro anni, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 91 del 23 marzo 2017 di cui alla nota informativa della Commissione europea pubblicata nella GUUE C145 del 9 maggio 2017, come modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 281 del 13 giugno 2017.

Alla presente procedura di gara non si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. n.50/2016, lettera a), se non esplicitamente richiamate.

2. Partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1. non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
2. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001 o a qualsiasi altra condanna che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;
4. non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure di gara per l'affidamento di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico;
5. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e successive modifiche;
6. essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il candidato attesta la sua posizione come segue:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- Per i punti 1, 2, 3, 4, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come specificatamente dettagliato nel capitolato di gara.

Tale dichiarazione, farà esplicito richiamo alle sanzioni penali previste all'art. 76 del sopra citato decreto, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci; dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del vettore concorrente o da persona dal medesimo delegata a rappresentare la società, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

- Per il punto 5, con la dichiarazione prevista dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o con autocertificazione ai sensi del sopracitato art.46 del DPR 445/2000.

- Per il punto 6, il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà acquisito d'ufficio da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Per i candidati di uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, la documentazione relativa alla regolarità contributiva dovrà essere rilasciata dalle Amministrazioni e Organismi del Paese d'origine.

Si precisa inoltre che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura sia i vettori già ammessi al concordato, sia quelli che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a detta procedura. In tale ultima ipotesi il concorrente dovrà produrre nella Busta A apposita autorizzazione del Tribunale competente.

In caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà indicare in sede di partecipazione una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, nonché la documentazione richiesta dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 (Legge fallimentare).

Requisiti tecnici:

1. certificato di operatore aeronautico (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria, come dettagliato nel capitolato d'oneri;
2. licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
3. impiego di aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche, sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

4. non inserimento nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf;
5. possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta, così come meglio specificato nell'allegato tecnico al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 91 del 23 marzo 2017 e ss.mm.ii. sopra citato;
6. possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna ricompresi nella fascia oraria obbligatoria, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri.

Requisiti organizzativi:

1. disponibilità di un sistema di contabilità analitica per rotta che consenta di scomporre i costi pertinenti diretti e indiretti, ivi compresi i costi fissi e ricavi;
2. distribuire e vendere i biglietti via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale.

La perdita dei richiesti **requisiti generali e tecnici** successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara.

La perdita dei richiesti **requisiti generali e tecnici e organizzativi** in un momento successivo alla stipula della convenzione di cui al paragrafo 5, comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

La mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sopra elencate, nonché degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara al capitolato di oneri, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 5.000 da effettuare mediante versamento sul conto corrente che sarà, eventualmente, successivamente indicato. Al concorrente che vi ha dato causa sarà concesso un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione scritta della Regione Autonoma della Sardegna per rendere, integrare o regolarizzare la dichiarazione, da presentare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, decorso inutilmente il quale il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali, non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La sanzione sopra indicata si applica una sola volta, indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. Il versamento della sanzione è comunque garantito dalla cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 11 del bando di gara. Qualora il pagamento di tale sanzione avvenisse tramite parziale escussione della cauzione provvisoria, il concorrente è obbligato, pena l'esclusione, al reintegro della cauzione medesima.

Per i vettori che intendano presentare l'offerta si richiama, in particolare:

- il contenuto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il contenuto del "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- i principi richiamati nella carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

3. Procedura

La gara di cui al presente bando è soggetta alle disposizioni dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di Aiuti di Stato, concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'Amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 21 del presente bando, procede alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto della qualità del servizio offerto, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, della compensazione richiesta per l'espletamento del servizio, assumendo come base l'importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6.1 del presente bando di gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

4. Capitolato d'oneri

Il capitolato d'oneri completo, che disciplina le regole specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara insieme allo schema tipo di convenzione di cui al paragrafo 5, e potrà essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, Via XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari, oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: trasp.osp@regione.sardegna.it.

5. Convenzione per regolare l'esercizio del servizio

Il servizio sarà regolato da una convenzione tra il vettore aggiudicatario e la Regione Autonoma della Sardegna, redatta secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d'oneri.

6. Compensazione finanziaria

6.1 Importo a base di gara

L'importo massimo della compensazione finanziaria, comprensiva di margine di utile ragionevole, da assumere a base di gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo per la rotta in questione, è complessivamente pari a € 12.612.256,46 al netto di IVA (pari a € 13.873.482,11 comprensivo IVA al 10%) di cui:

- € 3.229.806,95 al netto di IVA (pari a € 3.552.787,65 comprensivo IVA al 10%) per il primo anno di esercizio (annualità 2017/2018);
- € 3.146.942,01 al netto di IVA (pari a € 3.461.636,21 comprensivo IVA al 10%) per il secondo anno di esercizio (annualità 2018/2019);
- € 3.127.483,17 al netto di IVA (pari a € 3.440.231,49 comprensivo IVA al 10%) per il terzo anno di esercizio (annualità 2019/2020);
- € 3.108.024,33 al netto di IVA (pari a € 3.418.826,76 comprensivo IVA al 10%) per il quarto anno di esercizio (annualità 2020/2021);

Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri, devono espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l'offerta economica, e con ripartizione annuale, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione, nel limite di cui sopra, per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.

6.2 Margine di utile ragionevole



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Il margine di utile ragionevole, comprensivo di un coefficiente di rischio relativo al settore aeronautico, è stato determinato, ai sensi della Comunicazione della Commissione (2012/C 8/03), nella misura del 5,60% dei costi ipotizzati in sede di dimensionamento del servizio.

6.3 Contabilità analitica

Il vettore, pena gli effetti di cui al paragrafo 14, ha l'obbligo di redigere una contabilità analitica, specifica per il collegamento onerato in argomento, nella quale siano indicati i costi diretti e indiretti, compresi i costi fissi e i ricavi.

6.4 Determinazione importo della compensazione

L'importo esatto della compensazione viene determinato alla fine di ciascun anno di servizio, in funzione dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, derivanti dalla contabilità analitica, a seguito di giustificativi e nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'onori.

In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri di servizio pubblico.

Il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili, e un conguaglio finale, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando, fatti salvi eventuali controlli disposti dalla Regione Autonoma della Sardegna, al fine di verificare l'effettiva destinazione della compensazione concessa ed il permanere dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario.

Al vettore selezionato, dopo che avrà prodotto i dati di traffico del mese precedente, viene erogato mensilmente un anticipo nella misura del 70% di 1/12 dell'importo annuale, salve le premialità di cui al successivo punto 6.5.

Al termine di ciascun anno di servizio, la Regione Autonoma della Sardegna determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta in questione. A tal fine la Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizza a consuntivo l'attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri, nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti criteri:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

1. nel caso in cui il vettore, per qualunque motivo, abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente ridotta;
2. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nel formulario B allegato al capitolato d'oneri del presente bando di gara, comprensivi di un margine di utile ragionevole di cui al par. 6.2, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;
3. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nel formulario B allegato al capitolato d'oneri del presente bando di gara, comprensivi di un margine di utile ragionevole di cui al par. 6.2, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: Costi (comprensivi di un margine di utile ragionevole) - Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione fissata in sede di offerta;
4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla Regione Autonoma della Sardegna, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita alla Regione. Tali somme saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale aerea della Sardegna;
5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.

6.5 Incentivi all'efficienza

Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:

- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro l'1% annuo (performance di regolarità),
- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti, per cause imputabili al vettore, entro il 10% annuo (performance di puntualità).

Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della compensazione annuale, rispetto a quanto previsto dal paragrafo 6.4 del presente bando.

In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un aumento del 5% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione annuale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Al conseguimento di entrambi gli obiettivi la somma su base annuale delle anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero importo annuale della compensazione.

Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su istanza del vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e documentata.

7. Tariffe

Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe applicabili alla rotta onerata conformemente a quanto indicato nel decreto di imposizione.

8. Durata della convenzione

La durata della Convenzione di cui al par. 5 è pari a quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 91 del 23 marzo 2017 così come modificato nell'art. 3 dal D.M. n. 281 del 13.06.2017.

L'attivazione del servizio sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal vettore e dal rappresentante dell'ENAC sul territorio.

Il vettore aereo si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto di imposizione, nel presente bando, nella convenzione e nel capitolato d'oneri.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso, comporta inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 del presente bando.

9. Recesso dalla convenzione

La Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno centottanta giorni, da inviare al vettore con raccomandata a/r, nel caso in cui siano mutate, per cause imprevedute o imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l'imposizione in seguito alla procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

10. Inadempimenti e sanzioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella Convenzione di cui al par. 5, la Regione Autonoma della Sardegna ha diritto di comminare al vettore le penali ivi previste, le cui modalità sono compiutamente descritte nella convenzione medesima.

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, indicata al paragrafo 6.1, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione Autonoma della Sardegna avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

La Regione Autonoma della Sardegna, inoltre, procederà ad una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati.

Ferme restando le penali di cui al presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche avverse;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

L'interruzione del servizio per i sopraccitati motivi non imputabili al vettore comporta, comunque, la riduzione dell'importo della compensazione in misura proporzionale ai voli non effettuati.

Le somme derivanti dalle sanzioni e dalla eventuale riduzione della compensazione, saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna.

11. Garanzie a corredo dell'offerta

Al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'offerta, il vettore che partecipa alla presente gara deve presentare apposita garanzia a favore della Regione Autonoma della Sardegna pari a € 249.000,00 sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore.

Le specifiche della garanzia di cui sopra e le relative modalità per la sua presentazione sono dettagliate nel capitolato d'oneri.

La Regione Autonoma Sardegna, all'atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l'avvenuta aggiudicazione, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Lo svincolo della garanzia predetta nei confronti del vettore aggiudicatario avverrà contestualmente alla stipula della convenzione di cui al par. 5 e alla costituzione della garanzia di cui al successivo paragrafo 13.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna.

Nel caso in cui non si verifichi la condizione di efficacia del bando indicata al successivo paragrafo 12, la Regione Autonoma della Sardegna ne dà comunicazione ai vettori che hanno depositato un'offerta e provvede, contestualmente, allo svincolo della garanzia allegata alla medesima offerta.

12. Requisiti di efficacia del bando di gara

A norma dell'art. 16, par. 9 del Reg. (CE) n. 1008/2008, l'efficacia del presente bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario comunichi alla Regione Autonoma della Sardegna, entro sessanta giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri, l'intenzione di avviare entro tale termine i servizi aerei onerati sulla rotta indicata al paragrafo 1 senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario.

In ogni caso, in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto a trenta giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.

L'avvio della nuova concessione, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 4, avverrà trascorsi almeno sei mesi dalla data di pubblicazione in GUUE della comunicazione della gara.

13. Garanzie di esecuzione

Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio dei servizi aerei onerati di cui al presente bando è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente, emessa da istituto di credito o da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, di importo pari a € 1.245.000,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

Le specifiche della sopraccitata garanzia e le relative modalità per la sua presentazione sono dettagliate nel capitolato d'oneri.

La garanzia sarà svincolata, entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito regolare della verifica di cui precedente paragrafo 6.4.

14. Decadenza e revoca della compensazione finanziaria



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al par. 2 del presente bando, comporta la decadenza dal provvedimento di concessione del servizio, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

15. Risoluzione della Convenzione

In caso di inadempimento da parte del vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione, nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'onori, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 codice civile, un termine di 15 giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, e di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fidejussione di cui al precedente par. 13, nonché di procedere nei confronti del vettore per il risarcimento del danno subito.

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal vettore rispetto a quanto previsto nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'onori, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 codice civile, ha diritto di risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta al vettore.

16. Presentazione delle offerte

Entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'informativa della Commissione europea prevista dall'art. 17 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, le offerte, redatte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto nel capitolato d'onori, dovranno pervenire, pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mano con rilascio di una apposita ricevuta, al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, Via XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari.

Le offerte, **a pena di esclusione**, dovranno essere presentate in plico chiuso, sigillato con ceralacca o con altro sistema di chiusura atto a garantire la sua segretezza, e dovrà riportare all'esterno, oltre al nominativo del concorrente, la ragione sociale, l'indirizzo e il numero di fax, la dicitura **“Offerta gara per assegnazione della rotta Olbia – Milano Linate e viceversa” – NON APRIRE.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Il plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, tre buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra indicate, contrassegnate dalle lettere A, B e C riportanti, oltre all'indicazione del nominativo del concorrente, le seguenti diciture:

Busta A – Documenti;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

I documenti da inserire nelle sopra citate 3 buste sono individuati nel capitolato d'oneri citato al paragrafo 4 del presente bando di gara.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra indicati.

17. Termine di validità delle offerte

Le offerte rimangono valide per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stesse.

18. Espletamento della gara

All'espletamento della gara provvede la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso una Commissione appositamente costituita.

19. Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo, per ciascun concorrente, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.241/1990. La stazione appaltante si riserva di richiedere, ai concorrenti che facciano istanza di accesso agli atti, il pagamento dei diritti di copia nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare, **all'interno della busta A**, una ulteriore dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura **“Contiene dichiarazione relativa ad informazioni riservate”** con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Rimane inteso che la stazione appaltante procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate e si riserva di valutare la possibilità di consentire l'accesso anche alle parti di cui è stata richiesta la secretazione, in ottica di contemperamento degli interessi.

20. Trattamento dei dati personali

I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le predette informazioni verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e sicurezza delle stesse.

21. Disposizioni finali

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- b) non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

L'espletamento della procedura di gara non comporta l'obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai vettori concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto/convenzione.

La convenzione di cui sopra non conterrà la clausola compromissoria.

Il Direttore del Servizio
Michela Farina